

## **R.M.144 del 13/01/1982**

### **Oggetto:**

Irpef. Impresa minore. Plusvalenze da vendita di cavalli da corsa. Costo del bene "cavallo".

### **Sintesi:**

Per le imprese minori è possibile comprendere tra i costi indicati al punto 2) dell'art. 72/597, il costo di un cavallo, sia pure di importo, non superiore ad un milione di lire, proprio perché in un tema di disciplina fiscale da applicare al "bene cavallo", si è ritenuto che lo stesso non può essere considerato "bene strumentale" ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 del DPR 29 settembre 1973, n. 597 e si è invece affermato che il relativo costo deve rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art.71, terzo comma, del medesimo decreto n. 597 del 1973. Ed in tale regime "la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio dell'utilizzazione economica del bene entro l'ambito temporale della sua effettiva esplicazione".

### **Testo:**

Un commercialista, premesso che ha tra i propri clienti alcune "scuderie di cavalli da corsa" costituite sia nella forma delle società di capitali che in quella di persone, con contabilità ordinaria o con quella semplificata; considerato che tali scuderie, per il conseguimento dell'oggetto sociale che consiste principalmente nell'attività agonistica, cedono ed acquistano di frequente i "cavalli" in base alle loro momentanee prestazioni con possibilità quindi di realizzare plusvalenze o minusvalenze da tali operazioni; visto l'art. 33 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 che ha esteso l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, anche alle imprese minori; ha chiesto di conoscere:

- 1) se sia possibile accantonare in apposito fondo, ai sensi del quinto comma dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, le plusvalenze realizzate dalla vendita dei cavalli da corsa, per essere reinvestite in altri cavalli da corsa, secondo le modalità di legge;
- 2) se sia consentito, alle imprese minori, di comprendere l'importo del bene "cavallo" di costo unitario non superiore ad un milione, tra i costi di cui al punto 2) dell'art. 72 del citato decreto, n. 597.

In relazione a quanto sopra, questo Ispettorato deve preliminarmente ricordare che la Direzione generale delle imposte dirette, con risoluzione n. 9/306 del 15 febbraio 1980, alla richiesta se il "bene cavallo" possa essere considerato "bene strumentale", ammortizzabile ai sensi dell'art.68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, oppure se il relativo costo possa rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 71, terzo comma, del medesimo D.P.R. n. 597, ha ritenuto "possibile nel caso di esame il ricorso al concetto di costo ad utilizzazione pluriennale quale genericamente assunto dal terzo comma dell'art. 71 del citato D.P.R. n.597".

Quanto sopra, dal momento che " in considerazione proprio della loro natura, non sembra estensibile alle scorte vive quel carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale del reddito d'impresa che, ove accolto, ricondurrebbe conseguentemente i costi di che trattasi nella disciplina degli ammortamenti dei beni materiali quale risulta dal richiamato art. 68 del D.P.R. n. 597" .

Premesso quindi che nella fattispecie deve escludersi il ricorso alla normativa tipica dell'ammortamento dei beni materiali di cui all'art. 68 del decreto n. 597, questo Ispettorato con riferimento al primo punto del quesito ritiene che in occasione della vendita del bene " cavallo" non possa essere applicato il quinto comma dell'art. 54 del decreto n. 597 (accantonamento della plusvalenza realizzata in apposito fondo del passivo e reinvestimento in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo). Come ha precisato la citata Direzione generale nella risoluzione n. 9/306 del 15 febbraio 1980 " la strumentalità fiscale è infatti intimamente connessa alla suscettibilità del bene ad essere assoggettato ad ammortamento. E che ciò non sia possibile nel caso

di specie è implicitamente dimostrato dal fatto che la tabella dei coefficienti di ammortamento, che pure prevede le industrie armentizie, non prenda in considerazione gli animali" .

Parimenti negativa - sulla base degli stessi presupposti - si ritiene debba essere la risposta, con riferimento al secondo punto del quesito. Infatti, premesso che nei confronti delle imprese minori (ferma restando la possibilità di opzione per il sistema ordinario) la determinazione del reddito imponibile avviene, indipendentemente dalle risultanze di bilancio, attraverso il raffronto delle componenti positive e negative che lo stesso art. 72 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973 tassativamente elenca, va sottolineato che tra le componenti negative, al punto 2) il citato art. 72 prevede il costo dei beni ammortizzabili di cui agli artt. 68 (materiali) e 69 (immateriali), di costo unitario non superiore a un milione di lire. Conseguentemente si ritiene che per le imprese minori, non sia possibile comprendere tra i costi indicati al punto 2) dell'art. 72/597, il costo di un cavallo, sia pure di importo non superiore ad un milione di lire, proprio

perché in tema di disciplina fiscale da applicare al "bene cavallo", si è ritenuto che lo stesso non può essere considerato "bene strumentale" ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e si è invece affermato che il relativo costo deve rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 71, terzo comma, del medesimo decreto n. 597 del 1973. Ed in tale regime - come ha precisato la Direzione generale delle imposte dirette - " la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio dell'utilizzazione economica del bene ed entro l'ambito temporale della sua effettiva esplicazione" .